

STATUTO

PACE E AMORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALTAVILLA MILICIA PA VIA CADUTI
DI NASSIRIYA 27

Numero REA: PA - 275993

Codice fiscale: 05782850829

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-01-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al numero 892 della raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Altavilla Milicia la società cooperativa sociale denominata:

"PACE e AMORE società cooperativa sociale"

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Essa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Esso potrà aderire per delibera del Consiglio di amministrazione ad una o più organizzazioni nazionali cooperative riconosciute ed ai loro organi periferici.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e oggetto sociale)

La Cooperativa retta dai principi della mutualità esclude ogni

finalità di lucro.

La Società Cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto, in ragione del tipo di scambio mutualistico così come determinato in dipendenza delle attività sociali, intende prevalentemente avvalersi delle prestazioni dei soci.

Gli amministratori ed i sindaci, questi ultimi se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 c.c..

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

e) nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

4 di 41

	in favore di infanti, minori, adolescenti, adulti ed anziani,
	inabili fisici, psichici e sensoriali, gestanti, ragazze ma-
	dri, tossicodipendenti, immigrati, emigrati ed altri soggetti
	in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale conseguente a
	malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità, indigenza,
	ecc., anche attraverso la promozione e gestione di attività
	quali: servizi di assistenza domiciliare, centri di ascolto e
	di prima accoglienza, comunità alloggio, case albergo, case
	protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna e resi-
	denziale, soggiorni vacanze, comunità familiari, case di ripo-
	so e di assistenza;
	- promozione, istituzione e gestione di servizi di informagio-
	vani, nonché servizi sociali in favore di minori, adolescenti
	e giovani, volti alla prevenzione dei disadattamento e della
	criminalità minorile;
	- promozione di servizi sociali in favore di minori anche at-
	traverso la gestione di asili nido, scuole materne, servizi
	babysitter, centri diurni e residenziali, doposcuola, ecc.
	ecc.;
	- promozione e gestione di servizi di assistenza sociale, so-
	cio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza ed
	orientamento idonei a sostenere gli adolescenti e i giovani in
	ogni situazione di disagio;
	- istituzione ed organizzazione di iniziative di sostegno eco-
	nomico, sociale e psicopedagogico in favore di tutti i sogget-

	ti bisognosi;	
	- attività di volontariato in favore di tutti i soggetti biso-	
	gnevoli di conforto, assistenza e cura, socio assistenziale e	
	sanitaria, anche a supporto, in collaborazione ed associazione	
	con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni di base ambulatoriale quali cen-	
	tri di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti porta-	
	tori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, centri di	
	salute mentale, consultori familiari e presidi per il tratta-	
	mento delle dipendenze;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte	
	all'erogazione di prestazioni a ciclo continuo e/o diurno in	
	fase post acuta quali presidi di recupero e riabilitazione	
	funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica, psichi-	
	ca e sensoriale, presidi di tutela della salute mentale in re-	
	gime diurno ed in day hospital psichiatrico, strutture resi-	
	denziali psichiatriche e strutture di riabilitazione ed educa-	
	tivo assistenziali per soggetti affetti da dipendenze e tossi-	
	codipendenze;	
	- promozione, realizzazione e gestione di una rete di servizi	
	assistenziali e sanitari a carattere territoriale al fine del-	
	lo sviluppo di un organico ed integrato sistema di assistenza,	
	sociale e sanitaria;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strut-	

	ture sportive istituite per supportare processi riabilitativi
	rivolti a minori, anziani ed inabili, nonché in favore di al-
	tri soggetti bisognevoli di assistenza psicofisica e motoria;
	- progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strut-
	ture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, finaliz-
	zati all'armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale delle
	persone;
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte
	allo svolgimento di iniziative di turismo sociale e culturale,
	centri di benessere, centri estetica, centri di disintossica-
	zione da dipendenze, beauty farm, ecc. ecc.;
	- progettazione realizzazione e gestione di servizi socio as-
	sistenziali e sanitari in favore dei portatori di handicap,
	volti a favorire i processi di superamento di situazioni emar-
	ginanti, a prevenire e/o a limitare la disabilità e per con-
	sentite la permanenza dei portatori di handicap nel proprio
	ambiente sociale e familiare;
	- promozione, istituzione e gestione di servizi di intervento
	socio-psico-terapeutico riabilitativo e di integrazione scola-
	stica, sociale e lavorativa dei soggetti disabili;
	- promozione, istituzione e gestione di iniziative di assi-
	stenza ed accompagnamento dei portatori di handicap fisici,
	psichici e sensoriali nei presidi pubblici e privati, nonché a
	domicilio, presso i presidi ospedalieri, i luoghi di villeg-
	giatura, gli istituti scolastici, i centri e le istituzioni

	pubbliche e private, i servizi pubblici e privati di igiene e	
	cura personale;	
	- progettazione realizzazione e gestione di attività di tra-	
	sporto, urbano ed extraurbano, di infermi, inabili e disabili;	
	- progettazione realizzazione e gestione di attività di tra-	
	sporto sanitario di emergenza, urbano ed extraurbano;	
	- progettazione realizzazione e gestione di attività di acco-	
	glienza ed assistenza, domiciliare e residenziale, a supporto	
	di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura, sociale e	
	sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre	
	organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, private	
	e miste;	
	- progettazione realizzazione e gestione di iniziative di as-	
	sistenza medica generica e specialistica, infermieristica, fi-	
	sioterapica e riabilitativa, anche domiciliare, privata e/o in	
	convenzione con enti pubblici ed AUSL;	
	- progettazione realizzazione e gestione di servizi di tele-	
	soccorso e teleassistenza, nonché di ogni altro tipo di assi-	
	stenza telematica;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di campagne di pre-	
	venzione da attuarsi in forma privata e/o in convenzione con	
	associazioni di categoria mediche e paramediche e con AUSL ed	
	Enti Locali;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni di sensi-	
	bilizzazione verso le problematiche dell'assistenza sociale e	

	sanitaria, rivolte a giovani ed adulti;
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative forma-
	tive ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di handicap
	fisico, psichico e sensoriale, volte al loro accrescimento
	umano e culturale ed al loro inserimento sociale e professio-
	nale;
	- gestione di iniziative di animazione socio culturale e di
	intrattenimento;
	- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminaria-
	li, ricreative, formative e socio assistenziali e sanitarie,
	in favore degli emigrati, anche nell'ambito dello stesso Sta-
	to, e delle loro famiglie;
	- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminaria-
	li, ricreative, formative, ed assistenziali in favore degli
	immigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro
	famiglie;
	- promozione, progettazione, realizzazione e gestione di ini-
	ziative socio assistenziali e sanitarie regionali, nazionali e
	trasnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei program-
	mi regionali, nazionali e comunitari;
	- progettazione e gestione di iniziative finalizzate alla pro-
	mozione di azioni di cooperazione regionale, nazionale ed in-
	ternazionale;
	- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative
	rivolte agli operatori del settore sociale, assistenziale e

	sanitario;	
	- progettazione, assistenza alla progettazione per conto terzi, gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste operanti nel settore socio assistenziale e sanitario;	
	- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali nel settore socio assistenziale e sanitario;	
	- attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche nel settore socio assistenziale e sanitario;	
	- promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanitario;	
	- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanitario;	
	- resa di consulenze progettuali, organizzative, gestionali, contabili, finanziarie, in favore di enti/società aziende, pubbliche e private, in materia di servizi sociali e sanitari;	

	- progettazione e gestione di servizi nel settore della refe-	
	zione e ristorazione, residenziale e domiciliare, a supporto	
	dei servizi socio assistenziali e sanitari;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di pu-	
	lizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, igie-	
	nizzazione, purificazione di luoghi, strutture ed immobili de-	
	stinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte alla sistema-	
	zione, all'aggiornamento, all'ammodernamento, alla ristruttu-	
	razione, alla riqualificazione di luoghi, strutture ed immobi-	
	li destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte al miglioramen-	
	to dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi,	
	generici e specifici, delle strutture che svolgono e/o dovranno	
	svolgere servizi socio assistenziali e sanitari;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a favorire	
	l'introduzione di processi di innovazione tecnica e tecnologi-	
	ca nei sistemi socio assistenziali e sanitari;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare	
	l'efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie preven-	
	tive e curative;	
	- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare il	
	livello qualitativo delle prestazioni sanitarie preventive e	
	curative erogate;	
	- progettazione e sviluppo di iniziative volte all'acquisizio-	

12 di 41

13 di 41

agli operatori e docenti della Scuola, dell'Università e della	
Formazione Professionale quali i corsi di qualificazione, ri-	
qualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti	
per la formazione degli insegnanti alle attività di sostegno	
nelle classi in presenza di allievi in situazioni di Handicap,	
da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzione con	
i Provveditorati, le Università e gli Istituti Scolastici, e	
Professionali;	
- promozione, realizzazione e gestione di iniziative formative	
nazionali e trasnazionai di ogni ordine e grado, nell'ambito	
dei programmi regionali, nazionali e comunitari;	
- organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e seminari	
di studi nel settore della formazione e della cultura, nonché	
svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche	
attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;	
- capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni e	
società, pubbliche, private e miste, nel settore della forma-	
zione, ricerca e sviluppo, attraverso lo svolgimento di azioni	
ed interventi congiunti;	
- promozione della cultura di impresa ed attuazione di misure	
volte a favorire lo sviluppo imprenditoriale anche attraverso	
la creazione e gestione di "Incubatori d'impresa";	
- organizzazione di fiere, mostre, convegni, dibattiti, confe-	
renze, seminari di studi, iniziative ricreative e musicali,	
gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura, nonché	

	svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche
	attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;
	- svolgimento di attività di import - export di beni e/o di
	scambio di conoscenze, servizi, know how e tecnologie, che fa-
	cilitino l'integrazione tra nazioni, popoli e culture;
	- esercizio di azioni che facilitino l'incontro della domanda
	e dell'offerta nel mondo del lavoro anche attraverso la pro-
	gettazione, l'istituzione e la gestione di sportelli informa-
	tivi ed agenzie polifunzionali di servizi, da attuare in pro-
	prio e/o in convenzione con altri enti o aziende pubbliche e
	private;
	- distribuzione di alimenti a famiglie indigenti e bisognose a
	titolo gratuito.
	La cooperativa, inoltre, al fine di favorire l'inserimento la-
	vorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1
	lettera b) e successive modificazioni, potrà svolgere le se-
	guenti attività: gestione di mense collettive di tipo scola-
	stico, aziendale ed ospedaliero nonché l'attuazione di servizi
	di refezione e ristorazione anche a domicilio ed attraverso la
	gestione e di buoni pasto e di ticket; progettazione e gestio-
	ne, in conto proprio e/o per conto terzi, di servizi di lavan-
	deria e stireria; gestione di parcheggi ed altre aree attrez-
	zate, nonché servizi di ausilio agli operatori del traffico,
	per il miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana e
	sub urbana; gestione di iniziative di bonifica, pulizia, di-

16 di 41

	a norma dei sistemi ad uso civile ed industriale, nonché la
	gestione di punti per la fornitura, all'ingrosso ed al detta-
	glio, di materiale idoneo a tale attività; la promozione ed
	attuazione di azioni rivolte alla tutela, alla valorizzazione
	ed alla catalogazione del patrimonio culturale, monumentale ed
	ambientale locale, regionale e nazionale; la gestione di bi-
	blioteche, pinacoteche, collezioni e raccolte pubbliche e pri-
	vate, compresa la catalogazione ed inventariazione; la proget-
	tazione, realizzazione e gestione di iniziative turistiche, di
	ogni ordine e grado, che favoriscano lo sviluppo occupazionale
	attraverso la promozione e valorizzazione delle risorse pae-
	saggistiche, monumentali e culturali locali; la capitalizza-
	zioni di esperienze di altri enti, associazioni e società,
	pubbliche, private e miste, nel settore della pubblica utili-
	tà, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiun-
	ti; lo svolgimento di attività commerciali di ogni ordine e
	grado finalizzate alla distribuzione dei beni e servizi rea-
	lizzati; la stipula di appositi contratti e convenzioni con
	soggetti in possesso di idonee capacità professionali e/o di
	specializzazioni, laddove non ve ne sia la disponibilità tra i
	soci, per la prestazione di lavori, servizi e consulenze.
	Inoltre, la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed
	al fine di perseguire al meglio gli scopi statutari potrà at-
	tivare: la promozione ed attuazione di partenariati, gemellag-
	gi, collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pub-

blici e privati, associazioni, fondazioni, istituti, diparti-	
menti universitari, centri di ricerca e sperimentazione e con-	
sorzi, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario, ed	
extracomunitario; la partecipazione a società, a cooperative	
ed a consorzi; la partecipazione di enti, società ed associa-	
zioni, pubbliche, private e miste nella compagine sociale del-	
la cooperativa; promozione di qualunque attività mobiliare,	
immobiliare, commerciale che favorisca il perseguimento degli	
scopi statutari.	
Per il conseguimento dello scopo sociale potrà infine:	
- partecipare ad aste, gare, bandi pubblici, trattative priva-	
te ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di	
beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti	
pubblici e privati;	
- ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione, pre-	
stito agevolato erogabile a norma delle leggi vigenti o emana-	
te da organismi comunitari, nazionali e regionali;	
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garan-	
zia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa ade-	
risce, nonché a favore di soggetti ed Enti che aderiscono alla	
cooperativa, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle	
leggi vigenti;	
- acquisire partecipazioni e cointeressenze di consorzi ed en-	
ti con finalità analoghe;	
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	

previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa, per il raggiungimento dei fini sociali, potrà: costruire, acquistare, permutare, locare, ricevere lasciti, acquisire a qualsiasi titolo immobili ove possono essere svolti e perseguiti gli scopi sociali.

La Cooperativa potrà, con decisione o deliberazione dell'organo amministrativo, partecipare ad istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale sotto qualsiasi forma costituiti purché senza finalità di lucro e i cui scopi sociali possano essere analoghi ai suoi.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-

le, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

In ordine alle eventuali attività professionali, la Cooperativa potrà avvalersi dell'opera di singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 4 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- avere le conoscenze tecniche o comunque i requisiti professionali adeguati alla attività che la cooperativa intende attuare, tuttavia possono essere soci le persone svantaggiate aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 381/91;
- avere compiuto il 18° anno di età;
- essere disponibili ad impegnarsi in eventuali prestazioni accessorie.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società

che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-

	manda;
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
	di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico
	e con l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul
	libro dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-
	carla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-
	cadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
	occasione della successiva convocazione.
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
	Art. 6 (Obblighi del socio)
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
	statuto, i soci sono obbligati:
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-

23 di 41

	mento degli scopi sociali.
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro
	60 giorni dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio.
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-
	la domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammini-
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda.
	Art. 10 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
	cio:
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
	chiesti per l'ammissione;
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che

	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio-
	ni adottate dagli organi sociali;
	c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-
	vo, non adempia entro sessanta (60) giorni, al versamento del
	valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute
	alla Società a qualsiasi titolo;
	d) prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano
	attività contrastanti con quelli della Cooperativa.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.
	Art. 10 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno.
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-
	comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei
	provvedimenti stessi.
	Art. 11 (Liquidazione della quota)
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-
	lutate a norma del presente statuto, la cui liquidazione avrà
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-
venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-
porto effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dal-
l'approvazione del bilancio stesso.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
le modalità di cui al precedente art. 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi
dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che
li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-
tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa
deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-
quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente

art. 5. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
dell'art. 11.	
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
5.	
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
dell'art. 11.	
Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
sponsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni	
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
vo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9, lettere b) e	
c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regola-	

mento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 6;

- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 15 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 5, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare il giudizio arbitrale di cui al titolo VII del presente Statuto.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

	- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al
	30%;
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,
	nella misura prevista dalla legge medesima;
	- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
	ed alle condizioni previsti dall'art. 5 della legge 31.01.92
	n. 59;
	- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
	zione di riserve indivisibili.
	TITOLO V
	ORGANI SOCIALI
	Art. 17 (Organi)
	Sono organi della Società:
	a) l'Assemblea dei soci;
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.
	Art. 18 (Assemblea)
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del-
	l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R o
	a mano, e-mail, fax, inviati otto (8) giorni prima dell'adu-

nanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 19 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sin-
	daci;
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-
	menti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approva-
	zione.
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente
	punto 7 deve essere redatto da un notaio.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-
	stratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della
	richiesta.
	Art. 20 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci
	aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.
	Art. 21 (Votazioni)
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
	Art. 22 (Voto)
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-
	che potranno avere un massimo di cinque (5) voti.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria
	di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre (3)
	soci.
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nel-
	l'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo gra-
	do o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impre-

	sa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 24 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assem-	
	blea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore	
	unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un nu-	
	mero di Consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5), eletti	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-	
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 25 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o

	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,
	nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammini-
	stratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un
	giorno prima della riunione.
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	Art. 27 (Integrazione del Consiglio)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata
	dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dal-
	l'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti co-
	stituita da Amministratori nominati dall'assemblea.
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomina-
	to, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,
	l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono
	tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla
	sostituzione.
	Art. 28 (Compensi agli Amministratori)
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammini-
	stratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato
	esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 29 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 30 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 33 (Regolamenti)	
L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con	
le maggioranze previste dal precedente art. 20.	
Art. 34 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
devoluzione)	
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
Art. 35 (Rinvio)	
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
genti norme di legge sulle società cooperative.	
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
nente la "disciplina delle società cooperative", a norma del-	
l'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme del-	
le società a responsabilità limitata.	
Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'eser-	
cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti	

F.to: CIRAFICI ROSALIA - CELLURA SALVATORE - CIACCIA GIOVANNI
- FABIO GATTUSO NOTAIO.